



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

Numero 10 del 13 giugno 2019

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Registratori telematici – Invio corrispettivi (p.2)
- ❖ Invio corrispettivi (p.2)
- ❖ Isa (p.3)
- ❖ Innovation manager (p.3)
- ❖ Interessi di mora (p.3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Servizio di consultazione delle E-fatture (p.4)
- ❖ La nuova disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche (p.4)
- ❖ La “Nuova” Sabatini (p.6)
- ❖ Dagli Studi di settore agli Isa: tragitto ancora incerto (p.7)

APPROFONDIMENTI

- ❖ Dichiarazioni Imu e Tasi entro il 1^a luglio (p.9)
- ❖ Versamento imposte “Redditi 2019”: prima scadenza al 1^a luglio 2019 (p.11)
- ❖ In scadenza il diritto annuale CCIAA 2019 (p.13)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 15 giugno 2019 al 17 luglio 2019 (p.16)



NOTIZIE IN SINTESI

REGISTRATORI TELEMATICI – INVIO CORRISPETTIVI

Registratori telematici azionabili anche in via anticipata

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 139/2019, è intervenuta in merito all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 precisando come i registratori telematici tempestivamente predisposti non hanno l'obbligo di entrare in servizio prima dell'effettiva decorrenza. In altre parole, ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro possono sostituire (o aggiornare) gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti sino al 30 giugno 2019, e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo. L'Agenzia delle Entrate, inoltre ritiene che, laddove l'istante voglia, su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, nonché del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016. Resta inteso che, per lo stesso soggetto passivo d'imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua ossia in parte ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 e in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale - né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, n. 139/2019

INVIO CORRISPETTIVI

Per alcuni slitta la trasmissione telematica dei corrispettivi

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il decreto Mef del 10 maggio 2019 con cui sono stati individuati specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, viene previsto che, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione, fermo restando la facoltà di adempiervi, non si applica a:

- operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex articolo 2, D.P.R. 696/1996;
 - prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per i quali i biglietti di trasporto, compresi quelli delle biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
 - fino al 31 dicembre 2019, operazioni collegate o connesse e alle precedenti quelle di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 effettuate in via marginale (da intendersi nel limite massimo dell'1% del volume d'affari 2018) rispetto alle precedenti o a quelle soggette a obbligo di fatturazione ai sensi del precedente articolo 21, D.P.R. 633/1972; e
 - operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
- Tutte le operazioni sopra individuate continuano a essere annotate nel registro dei corrispettivi, inoltre, per le operazioni marginali di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972, nonché per quelle eseguite nel corso del trasporto internazionale, resta fermo l'obbligo di rilascio di una ricevuta fiscale.

Viene inoltre previsto che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici cd. "distributori altamente automatizzati" e "vending

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



machine". Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi cd. "non oil", effettuate da quest'ultimi che rientrerebbero invece nell'obbligo, in analogia a quanto previsto genericamente per le "operazioni marginali" di cui alla lettera c), fino al 31.12.2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l'1% del volume d'affari complessivo dell'anno 2018.

D.M. 10/5/2019

3

ISA

Approvati i regimi premiali per gli Isa

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019, protocollo n. 126200, ha proceduto all'individuazione dei benefici premiali in riferimento all'applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità (Isa) fiscale previsti dall'articolo 9-bis, D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017.

Agenzia delle Entrate, provvedimento, 10/5/2019, prot. n. 126200

INNOVATION MANAGER

E' in corso di pubblicazione in G.U. il Decreto attuativo del Mise in merito ai *voucher innovation manager*. Il suddetto incentivo consiste in un contributo a fondo perduto in forma di voucher, introdotto dall'art. 1 commi 228, 230 e 231 della Legge n. 145/2018 "legge di bilancio 2019". Esso è rivolto alle Pmi, al fine di incentivare il ricorso a consulenze specialistiche rese da qualificati *innovation manager* per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa. Ad oggi l'agevolazione non risulta ancora operativa, è infatti necessario attendere un successivo Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, il quale delinea i termini, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager e delle società di consulenza qualificate. Il Decreto attuativo definirà inoltre i requisiti di accesso delle imprese beneficiarie.

INTERESSI DI MORA

Fissati i nuovi interessi di mora per ritardati pagamenti

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 23 maggio 2019, protocollo n. 148038, ha fissato la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30, D.P.R. 602/1973 applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019, che sono individuati nella misura del 2,68% in ragione annuale.

Agenzia delle Entrate, provvedimento, 23 maggio 2019, prot. n. 148038/2019

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

4

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE E-FATTURE

Era atteso per il 31 maggio, l'avvio del nuovo servizio di consultazione delle e-fatture ma il 30.05.2019 è stato pubblicato il provvedimento prot. n. 164664/2019, con il quale è stato disposto un ulteriore rinvio dei termini. Pertanto sarà possibile aderire al suddetto servizio dal 1^a luglio al 31 ottobre 2019. Originariamente era previsto che tutti i soggetti chiamati a trasmettere telematicamente le fatture potevano consultare i documenti sul portale dell'Agenzia delle Entrate. La consultazione doveva quindi essere considerata quale ulteriore servizio rispetto a quello della conservazione delle fatture elettroniche. Il Garante della privacy però sottolineò un'evidente sproporzione del trattamento dei dati, pertanto il Direttore dell'Agenzia delle Entrate riservò la consultazione e l'acquisizione dei dati delle fatture elettroniche solo a coloro che avessero prestato adesione all'apposito servizio. Inizialmente la data di messa a disposizione di tale funzionalità era prevista per il 03.05.2019. Poi in seguito differita al 31 maggio ed ora al 1^a luglio. Il suddetto differimento è stato giustificato dalla volontà di accogliere le richieste pervenute dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione degli altri adempimenti previsti per il medesimo periodo dell'anno.

I contribuenti potranno quindi aderire al servizio di consultazione dei dati dal 1^a luglio al 31 ottobre 2019. La suddetta adesione consentirà la consultazione dei file xml sino al 31.12 del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte dello SdI, essendo prevista la cancellazione entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione. L'adesione potrà avvenire mediante intermediari abilitati. Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli stessi di effettuare, per conto dei propri clienti, l'adesione al servizio di consultazione e download delle fatture elettroniche. Pertanto è necessario che gli intermediari acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione. Dopo la scadenza del 31.10.2018 i contribuenti potranno comunque aderire al servizio, ma la tardiva adesione comporterà la possibilità di consultazione dei dati completi delle fatture transitate tramite lo SdI dopo la data di adesione al servizio stesso. I dati relativi al periodo transitorio verranno infatti cancellati e verranno memorizzati solo i dati fiscali ritenuti rilevanti. Per quanto concerne invece le fatture emesse nei confronti dei privati, sarà disposta la totale cancellazione dei dati. Inoltre la cancellazione dei dati temporaneamente memorizzati dovrà avvenire entro 60 giorni (non più entro 30 giorni, come precedentemente previsto) ovvero entro il 31.12.2019.

LA NUOVA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

L'art. 35 D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ha modificato la disciplina in materia di obblighi informativi delle erogazioni pubbliche introdotta dall'art. 1, commi da 125 a 129 della L. 124/2017. Vi è quindi stata una riformulazione integrale della disciplina delle erogazioni pubbliche che riguarda l'ambito applicativo soggettivo, oggettivo ed il regime sanzionatorio. Per quanto concerne l'ambito applicativo soggettivo la

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



disciplina prevede due tipologie di adempimenti in relazione alle due categorie di operatori previste, quali le associazioni, onlus, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs 286/1998 e le imprese che esercitano attività di cui all'art. 2195 del c.c. (imprenditori soggetti a registrazione). Gli obblighi informativi riguardano in generale la pubblicazione degli importi e delle informazioni rilevanti in merito alle erogazioni pubbliche corrisposte al soggetto che ne beneficia, come di seguito si riassume in una tabella esplicativa:

Ambito applicativo soggettivo	Modalità di pubblicazione delle informazioni	Termine
Associazioni di tutela ambientale Associazioni di consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale Cooperative sociali che svolgono l'attività a favore degli stranieri	Obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti nei siti internet o in portali digitali analoghi	Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione
Imprenditori soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, esercenti: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività di intermediazione nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività assicurativa o bancaria, altre attività sussidiarie alle precedenti	Obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti in nota integrativa del bilancio di esercizio, o per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, nei siti internet o in portali digitali delle associazioni di categoria	Entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione

La ragione di tale obbligo di trasparenza risiede nell'evidenziare gli elementi critici nei rapporti bilaterali tra una specifica impresa o un soggetto del terzo settore e un soggetto pubblico. Le erogazioni oggetto di tale obbligo di trasparenza sono attinenti a qualsiasi forma in denaro o in natura erogate nel periodo considerato mediante applicazione del criterio di cassa (es. sovvenzioni, vantaggi, contributi, sussidi, aiuti ecc.).

Restano invece escluse le agevolazioni fiscali, le erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, risarcitoria o retributiva, gli aiuti di Stato, gli aiuti de minimis e le erogazioni pubbliche per importo inferiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato.

La sanzione prevista, in caso di violazione degli obblighi in discussione, risulta pari all'1% dell'erogazione ricevuta con un minimo di euro 2.000,00 oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Qualora vi fosse ulteriore inottemperanza nei successivi 90 giorni, ciò comporterebbe l'integrale sostituzione delle somme ricevute.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
 Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
 info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
 C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
 Nr. 22156-01



LA “NUOVA” SABATINI

6

Il D.L. 34/2019 cd. Decreto Crescita attribuisce un ruolo importante allo schema della “Nuova Sabatini” nell’ambito degli incentivi 4.0 destinati alle Pmi. Gli articoli 20 e 21 prevedono il potenziamento, la semplificazione e l’applicazione del meccanismo agevolativo ad un incentivo che supporta i processi di capitalizzazione delle Pmi. L’agevolazione ha quindi l’obiettivo principale di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo italiano.

Ai fini di un’ottimizzazione delle modalità operative di funzionamento della misura agevolativa (art. 20 D.L. Nuova Sabatini 34/2019) le modifiche apportate risultano le seguenti:

- innalzamento del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria (il finanziamento deve avere importo compreso tra euro 20.000,00 ed euro 4.000.000,00);
- autocertificazione dell’impresa in merito alla realizzazione dell’investimento, al fine di semplificare la modalità di erogazione;
- erogazione del contributo in un’unica soluzione per importi non superiori a 100.000,00 euro, come già più sopra anticipato.

Il Mise in data 27.05.2019 ha pubblicato la versione aggiornata del modulo di domanda, specificando che le istanze presentate a decorrere dallo 01.05.2019, nel caso in cui comportino cumulativamente il superamento del precedente limite di 2.000.000,00 euro, verranno comunque considerate ammissibili anche se presentate con il modulo di domanda precedente.

Il nuovo incentivo introdotto dall’art. 21 D.L. 34/2019 “sostegno alla capitalizzazione” risulta complementare e correlato al processo di capitalizzazione dell’impresa. La ragione alla base di tali modifiche è quella di contrastare la sottocapitalizzazione delle Pmi italiane innescando un graduale rafforzamento della struttura patrimoniale. Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo variabile in funzione della dimensione d’impresa, pari al 5% per le micro e piccole imprese ed al 3,575% per le medie imprese. Gli aspetti operativi sono demandati ad un successivo decreto del Mise e del Mef.

In sintesi la “Nuova Sabatini” è strutturata: sulla base di una “linea classica”, a sostegno degli investimenti delle Pmi in beni strumentali, materiali e immateriali, in tecnologie digitali e non, e sulla base di una “linea innovativa” relativa al sostegno dei processi di capitalizzazione delle Pmi.

L’entità del contributo è rapportata agli interessi calcolati, sul finanziamento a un tasso di interesse annuo che varia al variare della tipologia di investimento (nella linea classica), al variare della dimensione della Pmi (nella linea innovativa).

Entità	Nuova Sabatini beni strumentali (linea classica)	Nuova Sabatini sostegno alla capitalizzazione (linea innovativa)
Tasso di interesse annuo	3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie 4.0)	5% per le micro e piccole imprese
	2,75% per gli investimenti ordinari	3,575% per le medie imprese

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI ISA: TRAGITTO ANCORA INCERTO

A decorrere dal periodo di imposta 2018 gli studi di settore e i parametri cessano di esistere e saranno sostituiti dagli Isa, indicatori sintetici di affidabilità fiscale, già predisposti in 175 varianti, legate alle varie tipologie di codici Ateco.

A livello teorico, si tratta di una vera e propria rivoluzione, in quanto da un approccio di accertamento punitivo (degli studi) si transita ad uno di collaborazione (c.d. compliance) degli Isa; i soggetti allineati al modello potranno conseguire dei benefici, mentre gli altri denoteranno un maggior rischio fiscale e avranno maggiore probabilità di subire un controllo fiscale.

A livello pratico, mancando ancora il *software* per l'effettuazione dei calcoli, non è dato sapere quale sarà l'esito effettivo; tuttavia, le statistiche della Sose (la società che elabora gli strumenti) prevedono un possibile disallineamento per circa il 40% delle partite Iva interessate.

Ad oggi, possiamo solo dire che in data 6 giugno 2019 è stata pubblicata sul sito delle Entrate la versione Beta del *software*, accompagnata dalla premessa che la medesima non può essere utilizzata per il calcolo definitivo e per la compilazione delle dichiarazioni (come a dire che si è dovuto pubblicare qualcosa per placare il malcontento, ma siano bel lungi dall'aver raggiunto il traguardo).

Nell'attesa di approfondire la conoscenza del nuovo strumento definitivo, vale almeno la pena di intercettare i tratti di divergenza rispetto agli studi di settore. Per molti profili, invece, si tratta di mantenere le vecchie abitudini (struttura dei modelli di acquisizione dei dati, cause di esclusione, meccanismi sanzionatori, etc.).

Prima differenza: dalla congruità al voto in pagella (c.d. regime premiale)

Un primo tratto innovativo degli Isa è costituito dal risultato finale del calcolo che si ottiene con il *software*. Diversamente dagli studi di settore, ove l'obiettivo finale era un ricavo/compenso congruo (unitamente ad aspetti di coerenza), gli Isa generano un voto, come una sorta di pagella scolastica. A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa.

Il voto sarà espresso in una scala da 1 a 10:

- sino al 6 (compreso), la posizione non sarà giudicata sufficiente, con possibile inserimento nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controllo;
- il voto 7 dovrebbe corrispondere ad una sorta di neutralità fiscale;
- dal voto 8 in su, il sistema apprezza la condizione del contribuente e gli offre dei benefici premiali che rappresentano un premio, talvolta anche interessante. I vantaggi ed il voto minimo necessario per conseguirli sono rappresentati nella tabella che segue.

La pagella

Effetti connessi alla posizione del contribuente	Voto
Inserimento nelle liste di controllo	1-6
Nessuna conseguenza immediata, né positiva né negativa	7
Possibilità di compensare il credito imposte dirette del 2018, sino a 20.000 euro, senza visto di conformità	8
Possibilità di compensare il credito Iva del 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, sino a 50.000 euro senza visto di conformità (soglia cumulata con quella del rigo seguente)	8



Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva del 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro (soglia cumulata con quella del rigo precedente)	8
Accorciamento di 1 anno dei termini di controllo	8
Esclusione da accertamenti analitico induttivi	8,5
Esclusione dal regime delle società di comodo	9
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9

Il voto automatico ottenuto dalla procedura può essere migliorato dal contribuente, anche al fine di accedere al regime premiale; in tal senso, è necessario aggiungere ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, ovviamente rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'Iva.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Seconda differenza: dall'analisi di un periodo, a quella su più annualità

Come noto, gli studi di settore fornivano i risultati di congruità e coerenza in relazione alle informazioni relative ad un solo periodo di imposta; nel tempo, inoltre, tali dati venivano calmierati per effetto dell'applicazione dei c.d. correttivi anti-crisi, elaborati di anno in anno per consentire di applicare un meccanismo standard relativo a posizioni di normalità economica a periodo che potevano essere stati toccati dalla crisi economica.

Gli Isa, invece, fondano la propria analisi:

- sui dati del periodo di riferimento, forniti dal contribuente;
- sui dati di un periodo di 7 anni precedenti, elaborati direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate e messi a disposizione del contribuente. Tali dati, condensanti probabilmente in un file XML, risultano indispensabili per effettuare il conteggio con il *software* Isa e dovrebbero svolgere la funzione di tenere in considerazione l'evoluzione della posizione del contribuente nel tempo.

Terza differenza: gli indicatori di anomalia pesano più di quelli di affidabilità

Abbiamo già indicato che la sintesi fornita dal *software* Isa sarà un voto, variabile da 1 a 10, dal quale dipenderanno le conseguenze per il contribuente, in termini problematici, ovvero premiali.

Vale la pena di rammentare che tale voto è dato dalla media di:

- indicatori elementari di affidabilità, che individuano l'attendibilità di relazioni e grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e del modello organizzativo di riferimento (ad esempio, ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto, etc.);



- indicatori elementari di anomalia, che segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento, oppure che segnalano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d'imposta (tali indicatori sono a loro volta suddivisi in ulteriori sezioni, quali la gestione caratteristica, quella dei beni strumentali, quella della redditività, quella della gestione extra caratteristica, quella degli indicatori specifici del settore, etc.).

Gli indicatori di affidabilità partecipano al calcolo su una scala da 1 a 10, mentre quelli di anomalia su una scala da 1 a 5 (con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia).

Risulta allora evidente che il voto finale rimanga fortemente influenzato da quello emergente dagli indicatori di anomalia; pertanto, il primo obiettivo che bisogna raggiungere appare quello di eliminare (o ridurre al massimo) tali aspetti negativi, ancor prima di incrementare i profili di affidabilità.

Conclusioni

A oggi non risulta facile poter delineare uno scenario preciso in merito alla gestione della campagna Isa; visti i ritardi nel rilascio del *software* sembra che sia ormai data per scontata una proroga del termine di versamento di almeno 20 giorni, forse insufficiente rispetto alle reali esigenze.

La conferma delle indiscrezioni si è avuta nella serata del 6 giugno scorso, quando è stata annunciata la firma del D.P.C.M. da parte del Ministro, nell'attesa dell'avallo del Presidente del CdM.

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 1° LUGLIO

Entro il prossimo 1° luglio 2019 (il termine sarebbe il 30 giugno, che quest'anno cade di domenica) è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2018 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2019 (posticipata al 1° luglio), occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2018.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.



Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni *in leasing*, le compravendite o modifiche di valore di un'area edificabile, l'intervenuta esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc.. In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno (anche in questo caso il termine deve intendersi posticipato 1° luglio) è in scadenza la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2018, relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2018 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare detta dichiarazione.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.



VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2019”: PRIMA SCADENZA AL 1° LUGLIO 2019

11

Anche quest'anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi 2019.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versate in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno (quest'anno 1° luglio) o dal 30 luglio (quest'anno 31 luglio) e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

Il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 in scadenza al 1° luglio 2019 ovvero al 31 luglio 2019 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto per il periodo di imposta 2019 in scadenza al 30 novembre 2019 non può essere rateizzato.

Si segnala che è in corso di emanazione un decreto che rinverrà la scadenza per il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 dal 1° luglio 2019 al 22 luglio 2019 per i contribuenti assoggettati ai nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

Si ricorda a tal proposito che:

- i crediti d'imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2019 possono essere utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019;
- il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare (tale limite non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite);
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a



1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpéf, Ires, Iva o Irap).

Modello Iva 2019 e versamento del saldo Iva 2018

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi; tuttavia è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione di una maggiorazione.

Ne consegue che il saldo Iva può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al 18 marzo 2019 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 18 marzo 2019 e il 1° luglio 2019;
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 18 marzo 2019 oppure al 1° luglio 2019. È fatta salva la facoltà di avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 31 luglio 2019 applicando sulla somma dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2018:

- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 1° luglio 2019 (scadenza ordinaria 30 giugno 2019 che è domenica);
- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 1° luglio 2019 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2019);
- se il bilancio dell’esercizio 2018 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2019.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019

13

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente da uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2018 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2018 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2019;
- le società e altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2018 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2019;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies*, cod. civ.) nell'anno 2018.

Il calcolo del diritto annuale

Per l'anno 2019 risultano confermate le misure del diritto annuale dovute per l'anno 2018, come evidenziate nella nota n. 26505 del 16 gennaio 2018 del Ministero dello sviluppo economico.



➔	Le imprese individuali e i soggetti iscritti al REA pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 1° luglio 2019, cioè entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40% (ovvero il 31 luglio 2019).
---	--

Per i soggetti individuati nella seguente tabella gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53,00	€ 11,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€ 18,00	---

* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del **20% del diritto dovuto per la sede principale**, fino a un massimo di 120 euro per ognuna di esse, **a eccezione** dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2018: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Aliquote in base al fatturato 2018 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%

Aderente a:



oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un <i>max.</i> di €40.000,00)
------------------	-----	---

Esempio

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di Commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righe IC1 e IC5 del modello Irap relativo al periodo di imposta 2018 pari a 2.610.596 euro. L'importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95 euro, che ridotto del 50% determina un importo del diritto dovuto per l'anno 2018 pari a 224,98 euro che arrotondato all'unità di euro va esposto nel modello F24 per 225 euro.

15

Differenze rispetto all'esempio di calcolo esposto si riscontrano per 9 Camere di Commercio: il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 ha autorizzato infatti per le Camere di Commercio di Arezzo, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Palermo Enna, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede sia per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali). Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2019 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO AL 17 LUGLIO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 giugno al 17 luglio 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2019.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2019	
Persone fisiche non titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio	
1° rata	1 luglio
2° rata con interesse dello 0,32	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,65	2 settembre
4° rata con interesse dello 0,98	30 settembre
5° rata con interesse dello 1,31	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,64	2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio	
1° rata	1 luglio
2° rata con interesse dello 0,17	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,50	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	16 settembre
5° rata con interesse dello 1,16	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,49	18 novembre
Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 31 luglio	
1° rata	31 luglio
2° rata con interesse dello 0,18	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,51	16 settembre

Aderente a:



4° rata con interesse dello 0,84	16 ottobre
5° rata con interesse dello 1,17	18 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	1 luglio
con maggiorazione	31 luglio
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	1 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 agosto
Bilancio non approvato	30 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
17 giugno	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> <p>Imu e Tasi Scade oggi il versamento del primo acconto dell'imposte Imu e Tasi.</p> <p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p>



	<p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Versamento saldo IVA 2019 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la quarta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 maggio.</p>
<p>20 giugno</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>25 giugno</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>



1 luglio	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.</p> <p>5 per mille: conferma agevolazione I soggetti che vogliono beneficiare dell'agevolazione e che hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2019 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2017 e/o precedenti ma non nell'anno 2018 devono inviare entro oggi a mezzo lettera raccomandata o PEC la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2019.</p>
15 luglio	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it